

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo).

Art. 1 modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 2/2008

Art. 2 sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 2/2008

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 2/2008

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo), è aggiunta la seguente: "g bis) gli apporti di lavoro proprio e gli apporti in natura."

Art. 2 sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 2/2008

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 2/2008 è sostituito dal seguente:

" Art. 11 modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla Banca prescelta.
2. Il pagamento delle spese sostenute dal richiedente è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione e le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportano numero, data e importo della fattura di riferimento.
3. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 4 e le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici sono acquisite dalla Banca prescelta che provvede a trasmetterle alla Direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento mediante disposizioni di pagamento della quale la Banca prescelta ha evidenza, la stessa Banca può rilasciare apposita dichiarazione in tal senso e trasmetterla alla Direzione nel rispetto della medesima tempistica.
4. La Direzione predispose il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla Banca prescelta."

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul

Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione della modifica al regime di aiuti sul sito web della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE